

**VADEMECUM INFORMATIVO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO,
E DI FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO**

INDICE

PARTE I - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

- 1.1. Normativa e principi generali
- 1.2. Principio di rotazione
- 1.3. Principi ed obblighi del ciclo di vita dei contratti per gli affidamenti diretti

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto

- 2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP
- 2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)
- 2.3. Verifiche preliminari
 - 2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)
 - 2.3.2. CAM
 - 2.3.3. Indagini di mercato
 - 2.3.4. Richiesta di preventivi
 - 2.3.5. Nel caso di appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021)
 - 2.3.6. Revisione prezzi e rinegoziazione
 - 2.3.7. Anticipazione del prezzo
 - 2.3.8. Subappalto
- 2.4. Prenotazione di spesa

3. Affidamento

- 3.1. Estrazione del CIG e obblighi informativi
- 3.2. Forniture di prodotti agricoli e alimentari fino a 20.000 € annui
- 3.3. Decisione di affidamento
- 3.4. Verifica requisiti di partecipazione
- 3.5. Dichiarazione dei requisiti
- 3.6. Stipula del contratto

4. Esecuzione

- 4.1. Gestione della contabilità per lavori, servizi e forniture

5. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi

6. Definizioni

7. Riferimenti normativi

PARTE II - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

1. Moduli e formulari - Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)

2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)

PARTE PRIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

1.1. Normativa e principi generali

La **disciplina provinciale** relativa all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi è disciplinata ai sensi dell'art. 26 comma 1 LP 16/2015.

Giova a tal punto sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto deve scontare l'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi della Linea Guida provinciale n. 10.

Trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

1.2. Principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023)

Premesso il divieto di artificioso frazionamento degli importi contrattuali ai sensi dell'art. 14 comma 6 d.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto in ossequio ai richiamati principi è tenuto al rispetto del principio di rotazione come richiamato dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023.

Modalità applicativa del principio di rotazione:

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel medesimo oggetto di servizi, forniture o categoria di lavori.

L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.)

In generale la rotazione non trova applicazione:

1. in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (art. 49, comma 6 d.lgs. 36/2023);
2. in casi debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. Tale motivazione deve necessariamente tenere conto, argomentando, di tutti e tre i criteri sottoelencati:
 - particolare struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in base alla dimostrata affidabilità dell'operatore economico e alla sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

La particolare struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative può essere accertata tramite la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato aperta a tutti gli operatori economici. L'affidatario uscente potrà altresì manifestare il proprio interesse, purché non possa avvantaggiarsi della rendita di posizione e sempre nel rispetto del principio di risultato. La pubblicazione di un avviso di indagine di mercato deve essere utilizzata solo se la stazione appaltante non conosce la struttura del mercato e la presenza di operatori economici potenzialmente interessati e solo se effettivamente rappresenti una modalità per ottenere tali informazioni. L'indagine di mercato non può dunque essere utilizzata per eludere il principio di rotazione. Difatti, solo perché all'avviso risponde unicamente l'operatore economico uscente, non significa che la stazione appaltante abbia effettivamente constatato una particolare struttura del mercato e/o la mancanza di alternative.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto e affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il

divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 95 comma 1 lett. d) d.lgs. 36/2023.

Ai sensi del parere MIT n. 3635 del 23/06/2025 “nell'affidamento diretto **il momento rilevante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre** quale atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche. Questo perché è in quella fase che l'amministrazione assume la determinazione di voler procedere all'affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori”.

1.3. Principi ed obblighi del ciclo di vita dei contratti per gli affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti devono, di norma, essere espletati tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) SICP (www.banditoadige.it/). Nei casi di adesione a convenzioni svolte da su altre piattaforme, nonché nel caso di ordini di acquisto sul MEPA di Consip, va utilizzata la PAD presso la quale si può procedere con l'adesione o con l'ordine.

La fase di esecuzione può invece essere svolta, anche per queste tipologie di acquisti, mediante la PAD SICP.

Per ogni affidamento effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità.

OBBLIGO DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023, la singola SA deve provvedere all'inserimento sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione trasparente", dei collegamenti ipertestuali che rinviano ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto. Si propongono le seguenti istruzioni operative.

Per **ogni indagine di mercato ed affidamento diretto** effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza (Informazioni utili sono contenute nelle **Circolari ACP n. 8/2023 e 2/2024**, delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 aggiornata dalla delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, riguardante la trasparenza dei contratti pubblici, Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”).

3. In caso di indagine di mercato che non confluisce in un successivo affidamento diretto va pubblicato l'avviso di indagine di mercato non andata a buon fine sul sito della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
4. In caso di indagine di mercato che confluisce in un successivo affidamento diretto, il contenuto dell'esito della stessa indagine di mercato potrà essere inserito nella decisione di affidamento (cd determina di affidamento semplificata), adempiendo, con la pubblicazione di quest'ultima determina, agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Se non si utilizza questa modalità consigliata, dovrà essere pubblicato sia l'esito di indagine di mercato, sia la determina di affidamento sul sito della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
5. In caso di affidamento diretto va pubblicata la decisione di affidamento.

La pubblicazione della decisione di affidamento (c.d. determina di affidamento semplificata), eventualmente comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta, può essere adempiuta secondo una delle seguenti modalità:

1. Pubblicazione dei documenti direttamente sul sito, alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi e contratti”, dove deve essere indicato anche il link alla piattaforma <https://www.banditoadige.it/awards/list-public> insieme al link specifico alla BDNCP. Il link alla BDNCP deve essere costruito, per ogni singolo affidamento diretto, nel seguente modo: utilizzare il link <https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/> e aggiungere alla fine il codice CIG dell'affidamento. Ad esempio, se il CIG è **XX02381106**, il link sarà: <https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/XX02381106>.

Sia per affidamenti sopra che sotto 5.000 euro è necessario indicare nella scheda AD3 e AD5, la

URL di Amministrazione Trasparente della stazione appaltante, dove sono disponibili gli atti riferibili all'affidamento diretto (il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5).

2. Pubblicazione in piattaforma SICP alla sezione "esito" dell'affidamento diretto dopo lo step "Acquisisci CIG" e inserendo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link alla piattaforma <https://www.banditoadige.it/awards/list-public> insieme al link specifico alla BDNCP. Il link alla BDNCP deve essere costruito, per ogni singolo affidamento diretto, nel seguente modo: utilizzare il link <https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/> e aggiungere alla fine il codice CIG dell'affidamento. Ad esempio, se il CIG è **XX02381106**, il link sarà: <https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/XX02381106>.

Sia per affidamenti sopra che sotto 5.000 euro è necessario indicare nella scheda AD3 e AD5, la URL del portale SICP <https://www.banditoadige.it/awards/list-public>, dove sono disponibili gli atti riferibili all'affidamento diretto (il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5).

Sul sito ACP sono a disposizione i modelli di documenti al link <https://contratti-pubblici.provincia.bz.it/it/appalti/affidamenti-diretti>

OBBLIGO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER SOLI AD ≥ 5.000 euro

Per garantire alle stazioni appaltanti di svolgere sulla piattaforma SICP le attività inerenti l'intero ciclo di vita dei contratti, in modalità digitale, è stata introdotta una nuova componente integrata con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC.

Per assolvere agli obblighi in materia di pubblicità legale, ANAC ha esteso la pubblicazione a livello nazionale delle aggiudicazioni relative agli affidamenti diretti ≥ 5.000 euro.

Una volta andata a buon fine l'acquisizione del CIG, la piattaforma attiva il tasto „PUBBLICA AVVISO”.

Dopo aver cliccato il tasto “PUBBLICA AVVISO” è necessario verificare, anche più volte, mediante il tasto “VERIFICA PUBBLICAZIONE” l'avvenuta pubblicazione.

Accedere al tab “LOG TRASMISSIONI” per verificare lo stato della richiesta “PUBBLICA AVVISO”. In caso di esito positivo, si attiva il tasto “ESITO”.

Le azioni “CONFERMA APPALTO” e “ACQUISISCI CIG” devono essere effettuate da parte del RUP accreditato presso ANAC e loggato con SPID.

Le azioni “PUBBLICA AVVISO” e “VERIFICA PUBBLICAZIONE” devono essere effettuate da parte del RUP accreditato presso ANAC e loggato con SPID.

La pubblicazione dell'ESITO può essere effettuata da parte degli utenti con profilazione “buyer” e “responsabile e-procurement”.

OBBLIGHI INFORMATIVI (SCHEDE ANAC)

Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

AD5 e CO2

Si precisa che per tutti gli **affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro** svolti in piattaforma SICP la scheda di affidamento [AD5] risulta trasmessa in automatico previo inserimento dei dati in occasione della configurazione della procedura e dell'acquisizione del CIG: mediante i tasti “CONFERMA APPALTO” e “ACQUISISCI CIG” verranno confermati l'ID appalto ed il CIG ed inviata in automatico la scheda [AD5] precedentemente compilata dall'utente: la relativa scheda AD si trova nel modulo “E-PROCUREMENT”. Successivamente dovrà essere compilata e trasmessa unicamente la scheda CO2 (Conclusioni) a conclusione dell'esecuzione.

Per gli affidamenti svolti su piattaforma diversa da SICP (Consip, Convenzioni di altre Regioni o acquisizione di CIG tramite PCP) è stata resa disponibile a partire dal 18/11/2024 una funzionalità che permette l'importazione dei dati del CIG da PCP, con successiva compilazione/inoltro dal SICP della

scheda CO2 con i relativi dati. Qualora le Stazioni Appaltanti abbiano già compilato la scheda CO2 direttamente sulla PCP, non sarà possibile proseguire con la fase esecutiva sul SICP.

Affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro

AD3 e SC1 e schede successive

Per gli **affidamenti diretti pari o superiori a 5mila euro** svolti in piattaforma SICP, la scheda di affidamento [AD3] risulta trasmessa in automatico previo inserimento dei dati in occasione della configurazione della procedura e dell'acquisizione del CIG: mediante i tasti "CONFERMA APPALTO" e "ACQUISISCI CIG" verranno confermati l'ID appalto ed il CIG ed inviata in automatico la scheda [AD3] precedentemente compilata dall'utente: la scheda AD si trova nel modulo "E-PROCUREMENT". Successivamente le stazioni appaltanti sono tenute all'invio della scheda di stipula del relativo contratto con la compilazione della scheda SC1 (sottoscrizione del contratto) nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo.

A3_6 e SC1 e schede successive

Si precisa che per tutti gli **affidamenti diretti in house** svolti in piattaforma SICP la scheda di affidamento in house [A3_6] risulta trasmessa in automatico previo inserimento dei dati in occasione della configurazione della procedura e dell'acquisizione del CIG: mediante i tasti "CONFERMA APPALTO" e "ACQUISISCI CIG" verranno confermati l'ID appalto ed il CIG ed inviata in automatico la scheda A3_6 precedentemente compilata dall'utente: la scheda AD si trova nel "E-PROCUREMENT". Successivamente le stazioni appaltanti sono tenute all'invio della scheda di stipula del relativo contratto con la compilazione della scheda SC1 (sottoscrizione del contratto) nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo.

Sia per affidamenti sopra che sotto 5.000 euro (vedi FAQ ANAC n. 12 'Obblighi di pubblicazione' art. 37 del d. lgs. 33/2013), per quanto attiene agli Adempimenti previsti ai fini di trasparenza e pubblicità sulla base di quanto disposto nelle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023, è necessario indicare nella scheda AD3, AD5 e A3_6, la URL di Amministrazione Trasparente/alla piattaforma SICP come chiarito al punto 1.3 dove sono disponibili gli atti riferibili all'affidamento diretto (il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5).

Con la trasmissione delle Schede di affidamento ed esecuzione si assolve pertanto agli obblighi informativi nei confronti di ANAC.

2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto

2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP

La figura del responsabile unico del progetto ("RUP") trova il suo riscontro normativo rispettivamente:

- all'art. 6 l.p. 16/2015;
- all'art. 6 l.p. 17/1993;
- nella Linea Guida Provinciale n. 1;
- nell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 nella parte non già disciplinata della normativa locale.

L'art. 6, comma 1 e 2 LP 16/2015 così come novellato a giugno 2023 recita: "*Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.*

Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/della RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina

del/della RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento."

Ferma restando quindi l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile unico del progetto per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, **il Direttore/Responsabile struttura o unità organizzativa** competente in materia **assume automaticamente** (salvo la designazione di altro funzionario) **le funzioni** di responsabile unico del progetto (art. 6 comma 6 l.p. 17/1993).

Sulla base delle vigenti disposizioni il RUP va **individuato** già in sede di adempimento degli obblighi di programmazione triennale dei lavori pubblici e di forniture e servizi e risulta **nominato** nella prima annualità di dette programmazioni (va inserito il nominativo). Nelle procedure per le quali non è necessario l'inserimento in programmazione la nomina del RUP va al più tardi effettuata contestualmente alla decisione di affidare lavori o di acquisire beni o servizi.

Il RUP deve preferibilmente essere individuato tra i **dipendenti in organico** e in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione ovvero qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al **supporto tecnico** (art. 6 comma 3 della l.p. n. 16/2015). Nei casi in cui la SA non disponga internamente di un RUP con idonea qualificazione dovrà ricorrere alle forme di collaborazioni interistituzionali e individuare quale RUP un soggetto che sia stato ufficialmente nominato e con il quale la Stazione Appaltante abbia un rapporto giuridico stabile.

Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Rimane salva la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l'adozione di un proprio **regolamento interno** i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o di importo. Si ricorda che anche in caso di nomina ai sensi del regolamento interno, il nominativo del RUP dovrà essere caricato in sede di programmazione, ove richiesto.

All'atto dell'accettazione e sottoscrizione digitale della nomina a RUP, lo stesso deve sottoscrivere digitalmente la **dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione** (vedi Modello pubblicato sulla home page "Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative" Nomina RUP e relazione unica Nomina RUP e relazione unica | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige), da adattare al caso di specie.

Nel caso in cui una Stazione Appaltante abbia un regolamento che preveda l'**individuazione e la nomina del RUP per più affidamenti**, la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione andrà sottoscritta, protocollata ed archiviata in occasione della nomina cumulativa.

Nel caso in cui la **funzione di RUP venga svolta dal dirigente**, senza quindi che si avvalga della facoltà di nominare RUP altro collaboratore, lo stesso potrà svolgere le funzioni connesse agli affidamenti in qualità di RUP sottoscrivendone anch'esso apposita dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione.

Qualora le funzioni di RUP vengano svolte dal dirigente, la dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e astensione potrà essere fatta **annualmente**.

Se dovessero emergere **cause di incompatibilità, astensione e conflitti di interesse sopravvenute** rispetto alla dichiarazione originariamente redatta, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e notiziato il diretto superiore, rendendone note le relative cause.

Si segnala che con la cosiddetta legge omnibus (l.p. 8/2025) l'art. 6-bis della l.p. 16/2015 è stato sostituito come segue: "*La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali definisce i necessari requisiti di professionalità del/della RUP.*"; si precisa che la relativa linea guida non è stata ancora adottata dalla Giunta provinciale.

In fase preparatoria il RUP dovrà, tra l'altro, verificare preliminarmente:

- se esistono **convenzioni-quadro ACP ovvero in loro assenza convenzioni-quadro Consip** applicabili, ovvero – in loro assenza - **prezzi di riferimento** pubblicati da ACP. In tali casi dovrà rispettare, come limiti massimi di prezzo, i parametri prezzo-qualità (c.d. "benchmarking") stabiliti nelle convenzioni stipulate da ACP ovvero in loro assenza di quelli delle convenzioni-

quadro Consip, ovvero, in assenza di convenzioni attive o in caso di loro inadeguatezza, i prezzi di riferimento pubblicati da ACP ovvero in loro assenza di quelli pubblicati dall'ANAC (v. sez. 2.3.1.);

- se siano in vigore dei **CAM** di riferimento, avendo cura di inserire, rispettivamente nella relazione progettuale (v. sez. 2.2.) e nel contratto o nella lettera di incarico, le indicazioni specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. Sul punto si specifica che devono essere applicate le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali, fatti salvi i casi di deroga ex art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 da motivare nella relazione progettuale (v. sez. 2.3.2.).

2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)

Con il d.lgs. n. 209/2024 è stato introdotto il nuovo comma 4-bis nell'allegato I.7 del d.Lgs. 36/2023, che prevede l'obbligo della progettazione dei servizi e delle forniture, indipendentemente dall'importo, e pertanto tale disposizione si applica anche nell'ambito degli affidamenti diretti (superiori o inferiori a 40.000,00 euro).

Il nuovo comma 4-bis dell'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina espressamente: "*La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.*".

La linea guida n. 4 riguardante gli affidamenti diretto prevede che il RUP predisponga apposito documento/relazione avente contenuto semplificato per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro e 140.000 euro; mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il RUP ne abbia la facoltà. A prescindere dall'applicazione dei contenuti dell'allegato I.7 o all'applicazione delle semplificazioni altoatesine per ogni affidamento diretto, prima della richiesta di preventivi o della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, è fondamentale che il RUP chiarisca in un documento comunque denominato (relazione progettuale o capitolato tecnico o schema di contratto o capitolato speciale o capitolato d'oneri o condizioni generali di contratto o quanto meno nella richiesta di preventivo, ecc) le principali condizioni contrattuali richieste, tra le quali a mero titolo esemplificativo: l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, il tempo utile, i premi e le penali, i tempi e modalità dei pagamenti, l'eventuale clausola revisionale, eventuali divieti di subappalti.

Fondamentale che la stazione appaltante stimi correttamente prima dell'avviso di indagine di mercato o della richiesta di preventivo, l'importo a base d'asta e la stima complessiva (comprensiva di opzioni e rinnovi) e i costi della manodopera (se applicabile).

Si precisa espressamente che la stazione appaltante, nella fase preparatoria o nella redazione della documentazione per affidamento diretto, deve in ogni caso, tra l'altro, prevedere le seguenti disposizioni, che devono essere contenute nella relazione progettuale o in un altro documento:

- il contratto collettivo applicabile (se applicabile);
- la clausola di revisione dei prezzi (se applicabile).

Nel documento "Documentazione tecnica semplificata" possono essere indicate, in casi eccezionali debitamente giustificati, le motivazioni per la non applicazione della rotazione, che dovranno comunque essere riportate nelle decisioni a contrarre.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire con proprio **regolamento interno gli elementi da inserire nella suddetta documentazione tecnica semplificata (c.d. relazione progettuale)**, tenendo conto dei contenuti minimi di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, alla linea guida n. 4 e delle indicazioni obbligatorie per il Codice (ad es. CCNL, costi manodopera, oneri sicurezza ecc).

A tal fine il RUP dovrà rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia di "spending review" ed in tema di CAM, procedendo alle relative verifiche preliminari (v. sez. 2.3.).

Con riguardo agli affidamenti diretti il MIMS con parere n. 2083 del 27/06/2023 ha escluso l'**obbligo** di applicazione delle clausole sociali. Se la stazione appaltante dovesse decidere di inserirle comunque si rinvia ad alcuni esempi rinvenibili nella sezione CSA del sito ACP:

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione_contrattuale.asp

2.3. Verifiche preliminari

Il RUP deve motivare nella decisione di affidamento (v. sez. 3.2.) le scelte adottate ai fini del successivo affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione del soggetto affidatario.

2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)

La disciplina in materia di "spending review" è contenuta a livello **provinciale** nell'art. 21-ter l.p. 1/2002 e nella **circolare** in materia "*Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01*", fatti salva la disciplina nazionale in materia per quanto applicabile.

Restano salvi gli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review **statale** ove l'amministrazione aggiudicatrice non rientri nell'elenco di quelle di cui all'art. 2 comma 2 l.p. 16/2015.

Gli adempimenti in materia presuppongono l'obbligo preliminare in capo al RUP, di:

- ⇒ verificare se esistano delle **convenzioni-quadro** stipulate da ACP, quale soggetto aggregatore provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare ed i **parametri qualità-prezzo** e relative soglie di applicazione ivi stabiliti e in loro assenza **verificare la presenza di convenzioni-quadro Consip**.
- ⇒ verificare, in caso di assenza di convenzioni – quadro, se esistano **prezzi di riferimento** pubblicati dall'ACP sul proprio sito web ovvero in assenza di questi di quelli pubblicati dall'ANAC relativamente alla categoria merceologica dei beni e/o servizi da acquistare;
- ⇒ verificare se sul **mercato elettronico provinciale (MEPAB)** esistano **bandi di abilitazione attivi** relativamente ai beni e/o servizi da acquistare.

A seconda dell'esito delle verifiche compiute, la stazione appaltante dovrà procedere all'acquisto di beni e/o servizi secondo le seguenti modalità (v. scheda a pag. 15):

⇒ **se esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero in assenza se esiste una convenzione quadro di Consip

(e sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero "benchmarking" fissati nelle convenzioni – quadro se l'acquisto è di importo superiore alla soglia di Benchmarking fissata dalla Convenzione quadro stessa):

1. **aderire alle convenzioni-quadro** stipulate da ACP/Consip, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso l'effettuazione di un Ordine di Acquisto nel rispettivo Sistema di e-Procurement (si tratta di una facoltà non di un obbligo);
- ⇒ **se non esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP** ovvero di Consip o **non è adeguata** tecnicamente ai beni e/o servizi da affidare si procede con le alternative come sopra dal punto 2 in avanti.
2. ovvero, procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB)**, dove è possibile effettuare un ordine diretto (ODA) oppure una richiesta di offerta (RDO), quest'ultima consentirà di effettuare una procedura negoziata all'interno del MEPAB. Si precisa che in caso di affidamento tramite MEPAB l'adesione da parte dell'operatore economico è obbligatoria ai fini della partecipazione;
3. ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (piattaforma <http://www.bandialtoadige.it>);

2.3.2. CAM

In applicazione del disposto di cui all'art. 57, comma 2, del DL.gs. 36/2023, il piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 3 agosto 2023, l'appalto è definito "verde" quando sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM.

In caso di applicazione parziale dei criteri ambientali minimi, la qualificazione di “appalto verde” può essere attribuita laddove la deroga rientri nelle casistiche stabilite dai CAM approvati con decreto ministeriale in quanto attuativi del PAN GPP.

Si inserisce nei documenti dell'affidamento diretto e nella piattaforma la foglia verde quando sono state rispettate totalmente le specifiche tecniche di base, le condizioni contrattuali oppure quando sono state rispettate parzialmente e tale applicazione parziale è prevista dal CAM stesso e dettagliatamente motivata in apposito documento progettuale sottoscritto dal progettista e dal RUP.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

2.3.3. Indagini di mercato (allegato II.1 d.lgs. 36/2023)

L'indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei **potenziali affidatari** in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante (per lavori infra 150.000 euro nell'individuazione dei potenziali affidatari, il RUP, se non svolge l'indagine con operatori economici in possesso dell'attestato SOA, deve comunque verificare, prima della richiesta di preventivo, il rispetto da parte degli operatori economici dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023 “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000”)

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'indagine di mercato si può espletare, ad esempio, nelle seguenti e alternative modalità operative (v. scheda a pag. 17):

- **consultazione dell'elenco telematico provinciale** (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015) <https://www.bandi-altoadige.it/> - “Consultazione elenco telematico OE”,
- **consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;**
- **consultazione dell'indirizzario provinciale;**
- **svolgimento di un'indagine di mercato telematica** in piattaforma SICP <https://www.bandi-altoadige.it> volta alla raccolta di manifestazione di interesse e di preventivi (vedi [Manuale_Indagine_di_mercato_CDC.pdf](#) ([bandi-altoadige.it](#)))
 - pubblicazione di un avviso di indagine di mercato con ricezione direttamente dei preventivi da parte degli operatori economici.
NB: Per usufruire dell'esonero di cui all'art. 32 Lp 16/15 gli operatori devono essere iscritti all'elenco telematico (*non solo indirizzario!*)
 - invito tramite piattaforma a presentare un preventivo a operatori economici individuati in altro modo rispetto all'avviso.
- **svolgimento di un'indagine di mercato “off-line” attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato:** la SA pubblicherà in autonomia l'avviso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” oppure sotto la sezione avvisi speciali della piattaforma SICP. Anche con questo procedimento è possibile rivolgersi al mercato per chiedere una manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato oppure direttamente dei preventivi;

I modelli “Avviso indagine di mercato”, “Manifestazione di interesse” e “Richiesta di preventivo/proposta” sono a disposizione sul sito ACP sotto il link:

<https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-D-Lgs-36-2023-dal-01-07-2023-nuovo%20codice.asp>

Publicità degli esiti dell'indagine di mercato: ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.1 al d.lgs. 36/2023 se l'indagine di mercato eseguita in una delle due modalità sopra descritte non porta ad un successivo affidamento sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati. L'utilizzo del modulo di decisione di affidamento come predisposto da ACP, contenendo al suo interno

l'indicazione del risultato dell'indagine di mercato, assolve gli obblighi di pubblicità previsti.

Il modello è a disposizione sul sito ACP: "[Pubblicazione esito indagine](#)" sotto il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La pubblicità legata all'esito di un'indagine di mercato non deserta può essere data attraverso la pubblicazione della determina di affidamento

Per affidamenti diretti è necessario prevedere un tempo di pubblicità del predetto avviso di indagine di mercato congruo e proporzionato in ragione della rilevanza dell'affidamento.

- **altro** (es: ricerche su internet).

2.3.4. Richiesta di preventivi

Incombe al RUP l'onere di verificare se il prezzo concordato risulti congruo e di darne atto, anche se solo in forma semplificata, nella "decisione di affidamento". Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, si suggerisce di procedere alla consultazione di più operatori economici, idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di preventivi agli operatori economici individuati.

Con riferimento alla richiamata idoneità degli operatori economici allo svolgimento della commessa, si intende oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 d.lgs. 36/2023, anche l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività principale/i inerenti all'oggetto della commessa ovvero idoneo albo professionale. Si ricorda che la giurisprudenza è incline a riconoscere la qualifica di operatori economici anche a soggetti non per forza iscritti alla camera di commercio come ad esempio i lavoratori autonomi, ciò in ragione del principio di proporzionalità come affermato dall'art. 100, comma 2 del d.lgs. 36/2023. Per gli affidamenti di lavori, deve essere inoltre verificato il possesso dell'attestato SOA o dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II. 12 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) d.lgs. 36/2023 e art. 26 LP 16/2015 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro oltre IVA per servizi e forniture e 150.000 euro oltre IVA per lavori, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Premesso quanto sopra per gli affidamenti diretti il **confronto tra preventivi** rappresenta comunque una "**best practice**" utile al RUP per verificare la **congruità del prezzo**, purché non comporti un aggravamento della procedura a discapito da quanto previsto dall'art. 17, comma 3 d.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.3 ivi richiamato.

Qualora arrivino alla stazione appaltante **due o più preventivi (che possono evidenziare aspetti non solo di natura economica)**, questa procederà alla **valutazione comparativa degli stessi**. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento indicato è il prezzo, la medesima prenderà in considerazione il criterio del solo prezzo più basso.

Qualora venga richiesto o arrivi solo **un unico preventivo** alla stazione appaltante, si ricorda che incombe su questa l'onere di attestare la congruità del prezzo per non incorrere nel rischio che l'assenza di un paragone tra preventivi implichi da un lato l'appiattimento su proposte delle aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato.

Per garantire in questi casi, comunque, la congruità del prezzo offerto (v. sez. 2.3.1.), la stazione appaltante potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

2.3.5. Nel caso di appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021):

Ai sensi dell'art. 47, comma 7 della Legge n. 108/2021 *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

In tal caso dovrà essere prevista nella documentazione per la procedura di affidamento la relativa motivazione nei seguenti casi:

- **per escludere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 comma 4 della Legge n. 108/2021** (criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne)

oppure

- **per stabilire una quota ridotta pari al** %, dell'obbligo per l'aggiudicatario di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, **delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.**

oppure indicare

- che trova applicazione l'art. 47, comma 4, di conseguenza **l'affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

2.3.6. Revisione prezzi e rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 36/2023 nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.**

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.2-bis del d.lgs 36/2023 la clausola di revisione non va applicata:

- nel caso di servizi o forniture: ai contratti ad esecuzione immediata. Si applica solo ai contratti di durata;
- nel caso di lavori: si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Vedi vademecum clausola di revisione prezzi rinvenibile al link sotto la sezione “A - FASE PREPARAZIONE GARA” : [Documenti informativi | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.](#)

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 36/2023, invece, le stazioni appaltanti favoriscono **(facoltativo!)** l'inserimento nel contratto di clausole **di rinegoziazione**, dandone pubblicità nell'avviso, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

Con tale istituto, il nuovo Codice, introduce nel diritto dei contratti pubblici il concetto di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni dell'appalto, sulla scorta dei principi civilistici di equilibrio contrattuale e riconduzione ad equità, sempre che la parte svantaggiata non abbia volontariamente assunto il rischio economico. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento senza alterarne la sostanza economica.

2.3.7 Anticipazione del prezzo

L'anticipazione del prezzo viene applicata secondo le modalità previste dall'art. 125 d.lgs. 36/2023. La misura dell'anticipazione è pari al 20 % e può essere portata al 30%.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023 le prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Nel caso di appalti di lavori l'anticipazione è calcolata sull'importo dell'intero contratto.

Con il cd. Decreto Infrastrutture (D.L. 73/2025 conv. in L.105/2025) è stato inserito nell'All. II 14 del Codice all'art. 33 il comma 1-bis che prescrive la possibilità di prevedere nei documenti di gara anche per i servizi di architettura e ingegneria un'anticipazione del prezzo fino al 10% nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

2.3.8 Subappalto

Le stazioni appaltanti possono scegliere, previa adeguata motivazione, quali prestazioni oggetto del contratto sono, ai sensi dell'art. 119, comma 2 d.lgs. 36/2023, da eseguire a cura dell'affidatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, dando indicazione nella documentazione dell'affidamento diretto. Inoltre, potranno stabilire le percentuali massime di subappalto che potranno essere riferite all'importo complessivo e/o alle singole prestazioni (principale /secondarie, prevalente e scorporata/e).

I contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'appaltatore affiderà in subappalto, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salva la facoltà dell'operatore economico di dare indicazione diversa e motivata prima della stipula dell'affidamento.

2.4. Prenotazione di spesa

Con riguardo all'impegno/prenotazione/blocco contabile si rinvia alle singole disposizioni interne delle stazioni appaltanti.

Per quanto attiene l'amministrazione provinciale, con riferimento all'impegno di spesa, si evidenzia quanto segue:

- procedere con l'inserimento dell'atto gestionale nel sistema contabile (il c.d. "blocco fondi") per l'importo di aggiudicazione;
- trasmettere il decreto di impegno al competente ufficio della Ripartizione Finanze che, a seguito del controllo dell'atto, procederà alla registrazione dello stesso. Si rammenta che il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo dopo la registrazione. Per le istruzioni tecniche si fa rinvio al manuale SAP 02 - FAC - Manuale completo Fondi Accantonati pubblicato in Intranet/SAPDOC."

3. Affidamento

3.1. Estrazione del CIG e obblighi informativi

Il RUP con le credenziali SPID richiede il CIG solo successivamente alla conferma dell'affidamento in piattaforma.

Il Codice Identificativo di Gara viene rilasciato SUCCESSIVAMENTE alla conferma dell'appalto. L'inserimento del CIG avviene solo nella lettera di incarico ed eventuali atti successivi, come confermato da ANAC.

Gestione di valore stimato e importo a base di gara (piattaforma SICP)

Differenza tra Valore Stimato e Importo a Base di Gara

Il valore stimato di un appalto è l'importo totale massimo che l'amministrazione prevede di spendere, comprensivo di tutte le componenti dell'appalto, anche opzionali e non soggette a ribasso.

È quindi un valore complessivo che include:

- l'importo a base di gara soggetto a ribasso (su cui si fa l'offerta)
- Costi di Sicurezza non ribassabili
- Eventuali Opzioni
- Ulteriori componenti non ribassabili (es. negli affidamenti diretti relativi ai servizi di architettura e ingegneria (SAI) l'80% dell'importo del corrispettivo per l'espletamento del servizio a base di affidamento)

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, invece, è la parte dell'importo stimato sulla quale l'operatore economico formula la propria offerta economica. Esclude quindi tutte le voci non soggette a ribasso (come sicurezza, opzioni ecc.).

Si precisa che il MIT, con parere n. 3116, ha chiarito che vi sono due metodologie di applicazione del c.d. "quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 120 del Codice c 9 (art. 48 L.P. n. 16/2015), una come forma di opzione e una come mero vincolo contrattuale (vedi news ACP del 20.12.2025: [Novità in tema di quinto d'obbligo | News](#)).

Quindi se la Stazione appaltante prevede delle opzioni ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett. a), co. 9 (quinto d'obbligo inteso come opzione) e 10, tali opzioni vanno stimate. Se l'importo complessivo stimato supera la soglia dell'affidamento diretto, la Stazione appaltante dovrà svolgere una procedura negoziata.

Nel parere n. 4126 viene invece ulteriormente chiarito che se in corso di esecuzione la Stazione appaltante ha la necessità di modificare il contratto ai sensi dell'art. 120 lett. b) e c) nelle ipotesi tassativamente previste e da motivare adeguatamente (ad es. per cause imprevedute ed imprevedibili) con queste modifiche si potrà superare la soglia dell'affidamento diretto. Si ricorda che le modifiche di cui sopra dovranno essere inferiori al 50% del contratto.

Attenzione: negli affidamenti diretti relativi ai servizi di architettura e ingegneria (SAI):

- l'importo a base di gara soggetto a ribasso (su cui si fa l'offerta) non può superare il 20% dell'importo del corrispettivo per l'espletamento del servizio a base di affidamento (calcolato al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA);
- l'importo complessivo stimato è comprensivo dell'importo del corrispettivo per l'espletamento del servizio a base di affidamento, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali e ad eventuali opzioni, al netto di IVA.

Nei **procedimenti di affidamento diretto** è necessario:

1. Inserire il **valore stimato**, eventuali opzioni/ripetizioni, costi di sicurezza e ulteriori componenti non ribassabili nel modulo "**richiedi CIG**".
2. Successivamente, in **e-procurement**, vengono ripresi in automatico gli importi inseriti nel modulo "richiedi CIG". Il portale calcola automaticamente **l'importo a base di gara soggetto a ribasso** sottraendo dal valore stimato tutte le voci "non ribassabili" già indicate.
3. Se necessario, in e-procurement, puoi **modificare manualmente l'importo soggetto a ribasso**: il sistema aggiornerà automaticamente anche il valore stimato nella richiesta di offerta inviata all'operatore economico.

Esempio grafico modulo "richiedi CIG" vs "e-procurement"

| Modulo richiedi CIG | | |
|---|----------|---|
| Valore stimato | 80.000 € | Importo del CIG |
| di cui costi di sicurezza non ribassabili | 0 | |
| di cui eventuali opzioni/ripetizioni | 40.000 € | |
| di cui ulteriori componenti non ribassabili | 26.000 € | |
| e-procurement | | |
| importo a base di gara soggetto a ribasso | 14.000 € | Importo su cui l'operatore economico deve fare la sua offerta |
| di cui costi di sicurezza non ribassabili | 0 | |

| | | |
|---|----------|--|
| di cui eventuali opzioni/ripetizioni | 40.000 € | |
| di cui ulteriori componenti non ribassabili | 26.000 € | |
| L'importo contrattuale inviato a ANAC corrisponde al "Importo totale offerto" | | |

Esempio grafico modulo "richiedi CIG" vs "e-procurement" per **affidamenti diretti SAI Servizi di Architettura e Ingegneria**.

| Modulo richiedi CIG | | |
|---|----------|---|
| Valore stimato* | 60.000 € | Importo del CIG |
| di cui eventuali opzioni**/ripetizioni | 20.000 € | |
| di cui ulteriori componenti non ribassabili*** | 32.000 € | |
| e-procurement | | |
| importo a base di gara soggetto a ribasso**** | 8.000 € | Importo su cui l'operatore economico deve fare la sua offerta |
| di cui eventuali opzioni**/ripetizioni | 20.000 € | |
| di cui ulteriori componenti non ribassabili*** | 32.000 € | |
| * il valore stimato comprende l'importo del corrispettivo a base di affidamento (esempio 40.000 €), oltre alle eventuali opzioni (esempio opzione DL = 18.400) e agli oneri previdenziali e assistenziali (esempio 4% di 40.000 € = 1.600 €). | | |
| ** Inserire in questa voce l'importo calcolato a titolo di oneri previdenziali e assistenziali | | |
| *** pari all'80 % del corrispettivo a base di affidamento (80 % di 40.000 € = 32.000 €) | | |
| **** pari all'20 % del corrispettivo a base di affidamento (20 % di 40.000 € = 8.000 €) | | |
| L'importo contrattuale inviato a ANAC corrisponde al "Importo totale offerto" | | |

Secondo il parere del MIT n. 3027 del 30/01/2025 nel caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura il contributo previdenziale obbligatorio si computa al valore stimato.

Affidamenti sotto i 5.000,00 euro: disciplina derogatoria

Si ricorda che dal 1° gennaio 2024, non è più rilasciato lo SmartCIG.

ANAC, tramite Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025, ha disposto un'ulteriore proroga, *sine die*, della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP **ma solo in caso di impossibilità o difficoltà** di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 e per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice indicate all'interno della Delibera ANAC n. 584/2023.

In considerazione del fatto che la piattaforma SICP, accessibile all'indirizzo www.bandi-altoadige.it, gestisce correttamente sia la pubblicazione che la compilazione delle schede ANAC, **si ricorda di utilizzare tale strumento anche per gli affidamenti sotto 5.000 euro** e per le fattispecie indicate all'interno della Delibera ANAC n. 584/2023.

Resta invece confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5 (relativa ai contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità), ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Per le procedure non svolte telematicamente mediante piattaforma di approvvigionamento digitale, resta onere della stazione appaltante provvedere agli obblighi di trasparenza necessari.

Spese giornaliere (spese minute):

Per le spese giornaliere **inferiori a 1.500 euro**, non è richiesto il CIG per la tracciabilità se tali spese sono qualificate come spese economiche. Le spese economiche possono essere gestite dall'economista, utilizzando il fondo cassa, senza la necessità di utilizzare piattaforme certificate o l'interfaccia web.

La gestione delle spese economiche, secondo giurisprudenza contabile ormai consolidata, costituisce una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze imprevedibili inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa.

Le **spese economiche** devono essere **dettagliatamente elencate in un regolamento interno delle stazioni appaltanti**, riguardanti beni e servizi di non rilevante entità **nessari per sopperire a esigenze imprevedibili e imprevedibili**, relative agli scopi istituzionali dell'Ente.

3.2 Forniture di prodotti agricoli e alimentari fino a 20.000 € annui eseguite da imprese singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani

Ai sensi dell'art. 2 *ter* L.P. n. 16/2015, le disposizioni della medesima, relative ai settori ordinari, non si applicano agli appalti pubblici aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore fino a **20.000 euro annui** da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani secondo la normativa vigente.

- a) Tuttavia, resta fermo l'obbligo di richiedere il **CIG** (v. delibera dell'ANAC n. 585 del 19.12.2023) nonché di compilare la **scheda ANAC P5** relativa ai contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità. Per tali contratti il CIG è estratto ~~non~~ attraverso il portale Bandi Alto Adige (SICP – Sistema Informativo Contratti Pubblici) mediante il Modulo “Genera CIG”
→ Crea scheda → *Scheda per la pubblicazione di contratti esclusi soggetti a sola tracciabilità - P5*

La PCP, in tutti i casi in cui è prevista la compilazione della scheda P5 (dunque anche ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari) sarà sempre utilizzabile senza limiti temporali.

3.3. Decisione di affidamento (art. 17 d.lgs. 36/2023)

L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la decisione di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 17, comma 2 d.lgs. 36/2023) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante (decreto, delibera, estratto verbale consiglio amministrazione, decisione comunque denominata) e contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la misura della garanzia definitiva (se dovuta), eventuali indicazioni sul subappalto, la clausola di revisione prezzi, l'anticipazione del prezzo;
- ev. indicazioni in merito a affidamenti diretti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47 comma 1 della legge 108/2021);
- l'affidatario;

- le ragioni della scelta dell'affidatario e l'indicazione degli operatori consultati nella fase di indagine di mercato;
- la motivazione per il mancato rispetto del principio di rotazione;
- **eventuale impegno di spesa se si vuole redigere un unico atto.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 d.lgs. n. 36/2023 deve essere indicato nella decisione di affidamento il contratto collettivo applicabile alla prestazione prevalente ed eventualmente alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se superiori al 30% dell'importo complessivo. Si precisa che nella decisione di affidamento non è più necessario indicare il CIG.

Costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 d.lgs. 36/2023 e indicazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell'art. 11 comma 1 d.lgs. 36/2023

Gli obblighi di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e il contratto collettivo applicabile trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- lavori;
- servizi (ad esclusione di quelli intellettuali);
- forniture con posa.

I costi della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Per i lavori i costi della manodopera possono essere calcolati utilizzando le stime dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie di opere generali e specializzate, approvate annualmente dalla Giunta provinciale (v. da ultimo deliberazione n. 546 di data 27 giugno 2023). Mentre per i servizi e le forniture il calcolo dei costi della manodopera è effettuato a cura della stazione appaltante.

Anche per gli affidamenti diretti vige l'obbligo di individuare il contratto collettivo nella documentazione elaborata dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante deve indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa in maniera prevalente in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'allegato 1.01 al Codice.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti di cui sopra e si riferiscono, per una soglia pari o superiore al 30 % alla medesima categoria omogenea di attività, la stazione appaltante deve indicare altresì i contratti collettivi nazionale e territoriali applicabili al personale dipendente impiegato in tali prestazioni.

Il concorrente potrà dichiarare un differente contratto collettivo applicato (sia per prestazioni principali che per prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante).

A tal fine si specifica che, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1.01 al Codice, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, vi è presunzione di equivalenza dei contratti collettivi classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015 e F018.

La richiesta e verifica del CCNL e del contratto territoriale applicato dall'operatore economico individuato, nonché la verifica relativa al costo per la manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. 36/2023 e degli oneri interni aziendali viene svolta dalla stazione appaltante prima della dell'affidamento (art. 27, comma 4-bis LP 16/2015).

A seguito della presentazione, da parte del solo operatore economico individuato per l'affidamento, della dichiarazione sul contratto collettivo applicato, possono presentarsi due scenari:

- a) l'operatore economico applica il contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante, è possibile procedere all'affidamento;
- b) l'operatore economico indica un diverso contratto collettivo e rende una "*dichiarazione di equivalenza delle tutele*", che viene verificata dalla stazione appaltante secondo la disciplina delle offerte anomale (art. 11, comma 4, d.lgs n. 36/2023), utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1.01 del Codice.

Con parere n. 2338 del 26.02.2024, il MIT ha stabilito che anche nell'ambito degli affidamenti diretti sussiste l'obbligo di individuare il contratto collettivo nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante.

In fase di caricamento dell'affidamento diretto nel portale, nel campo previsto per il contratto collettivo è necessario selezionare il contratto collettivo corrispondente dall'elenco predefinito; per gli affidamenti esclusi dall'obbligo è necessario selezionare "Non applicabile".

Per maggiori dettagli relativi all'identificazione del contratto collettivo applicabile, si veda l'art 2 dell'allegato 1.01 al Codice e la nota esplicativa alla Tabella T (CCNL) rinvenibile al link sotto la sezione "A - FASE PREPARAZIONE GARA" : [Documenti informativi | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).

3.4. Verifica dei requisiti di partecipazione

Affidamenti diretti a operatori economici iscritti all'elenco telematico.

Negli affidamenti diretti fino a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori a operatori economici iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n. 16/2015 le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, fatta salva la possibilità di svolgere controlli a campione o in caso di fondato dubbio.

Al più tardi prima della stipula del contratto, l'operatore economico deve rendere alla stazione appaltante la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (v. par. 3.4). Inoltre, nel contratto dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla stazione appaltante nel caso in cui successivamente fosse accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione. Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Affidamenti diretti a operatori economici non iscritti all'elenco telematico di cui all'art. 27, co. 5 della l.p. n. 16/2015.

Negli affidamenti diretti tra 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture ovvero a 150.000 euro per lavori a operatori economici non iscritti all'elenco telematico la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare integralmente, prima della stipula, i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 attraverso lo strumento del FVOE 2.0.

È prevista una deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. Per tali affidamenti la stazione appaltante verifica, almeno su base annuale, un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari. Relativamente ai controlli da effettuare sul campione di aggiudicatari così individuato, sono previste le seguenti ulteriori semplificazioni:

- per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo inferiore a 20.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva (ad es. attraverso il DURC), del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list;
- per affidamenti di lavori, forniture o servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, del possesso dei requisiti speciali eventualmente previsti, dell'idoneità professionale di cui all'art. 100, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 nonché, laddove trattasi di attività particolarmente esposta al rischio di infiltrazioni mafiose ex art. 1, co. 53 della l. n. 190/2012, dell'iscrizione ovvero della richiesta di iscrizione nella white list.

In ogni caso, l'operatore economico, al più tardi prima della stipula del contratto, deve rendere alla stazione appaltante la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (v. par. 3.4). Inoltre, nel contratto stipulato, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa che potrà essere invocata dalla stazione appaltante nel caso in cui successivamente fosse accertato il mancato possesso dei requisiti di partecipazione. Resta comunque salva l'applicazione dell'art. 52, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023.

Sempre tramite il FVOE 2.0 gli operatori economici trasmettono il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per indicazioni operative sul Fascicolo virtuale degli operatori economici consultare il sito ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

3.5 Dichiarazione dei requisiti

Per la dichiarazione circa il possesso dei requisiti è necessario compilare il modulo “Allegato A1 dichiarazione requisiti” e, solamente in caso di subappalto e di R.T.I. , rete d’impresa o consorzio, il modulo “Allegato A1 dichiarazioni aggiuntive” reperibili al link: Disciplinari e allegati | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

L’“Allegato A1 dichiarazione requisiti” può essere riutilizzato per un massimo di 120 gg. dalla sottoscrizione dello stesso (il periodo massimo di validità è dato dalla validità dei certificati a cui l’autodichiarazione si riferisce e in particolare del certificato con minor validità ovvero il certificato di regolarità contributiva) e va inoltrato alla stazione appaltante in occasione di ciascun affidamento diretto prima del conferimento dell’incarico, previa verifica della correttezza delle informazioni inserite.

Se gli operatori economici hanno caricato l’“Allegato A1 dichiarazione requisiti” tra la documentazione relativa all’iscrizione all’**elenco telematico**, la stazione appaltante/RUP può scaricare e visionare in autonomia tale modulo senza dover richiedere all’operatore economico di rendere tale dichiarazione prima del conferimento dell’incarico. Si consiglia, dunque, alle stazioni appaltanti di consultare la documentazione caricata nell’elenco prima di chiedere al futuro affidatario diretto la compilazione dell’allegato A1 dichiarazione requisiti.

È fondamentale che, in caso di **subappalto**, l’“allegato A1 dichiarazioni aggiuntive” vada compilato da parte dell’operatore economico, pena l’impossibilità successiva di chiedere l’autorizzazione al subappalto.

La dichiarazione di subappalto va necessariamente allegata tutte le volte in cui l’OE non sia in possesso dei requisiti di idoneità e speciali per svolgere alcune prestazioni (anche solo accessorie e secondarie).

3.6 Stipula del contratto

Per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato, oltre che tramite le modalità descritte dall’art. 18, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, anche in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.

Sul punto si evidenzia che la lettera di incarico dovrà contenere il CIG ed indicare oppure richiamare l’indicazione della documentazione tecnica semplificata, delle clausole contrattuali di esecuzione (p.es. modalità e tempistiche) e dei contenuti dell’offerta dell’operatore economico (p.es. cose fornite o servizi prestati, nonché il prezzo).

Le stazioni appaltanti devono assolvere ad ogni obbligo di trasparenza e pubblicità (v. sez. 1.3.).

Per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato tra 40.000 euro (al netto di IVA) e 140.000 (SF)/150.000 (L) euro (al netto di IVA) prima della stipula del contratto la stazione appaltante chiede la costituzione della garanzia definitiva nella misura fissata nella decisione di affidamento.

Per affidamenti diretti con importo stimato/base d’asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

Per quanto attiene l’apposizione del bollo si rimanda all’art. 18, comma 10 del d.lgs. 36/2023 secondo cui: “*Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore **assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso***”

Si riporta di seguito tabella ivi richiamata (allegato I.4):

Valori dell'imposta di bollo

| Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
|---|-----------------------------|
| < 40.000 | esente |
| ≥ 40.000 < 150.000 | 40 |
| ≥ 150.000 < 1000000 | 120 |
| ≥ 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
| ≥ 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
| ≥ 25.000.000 | 1.000 |

Assolvimento del bollo per la stipulazione del contratto:

Per gli OE italiani: **l'assolvimento del bollo per la stipulazione del contratto** deve avvenire tramite **modello F24 ELIDE e codice tributo 1573** (ai sensi del nuovo CCP D.Lgs. 36/23, Art. 18 comma 10 e ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023).

Per gli OE esteri: **l'assolvimento del bollo per la stipulazione del contratto** può avvenire tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT07Y0100003245348008120501 , avendo cura di specificare l'intestatario del conto corrente "Banca d'Italia" e nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce."

Per determinare se l'imposta di bollo deve essere versata (in particolare nel caso di opzioni, quinto d'obbligo, proroghe ecc.), ACP ha pubblicato la tabella "Tabella imposta di bollo ai sensi art. 18 comma 10 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.4 e Circolare AdE n. 22/E del 28/07/2023", pubblicata nella sezione C – fase post gara (C5 – Tabella imposta di bollo", consultabile al seguente link: [Documentazione | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)

Vedi news ACP dd.05/11/2025: [Aggiornamento della "Tabella imposta di bollo" | News](#)

4. **Esecuzione**

4.1. **Gestione della contabilità per lavori, servizi e forniture**

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 49 l.p. n. 16/2015 è consentita "per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica, da parte della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione dei contratti, della corrispondenza fra prestazione fornita e importo fatturato, tenendo conto della prestazione effettivamente fornita. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione dei contratti sulle fatture di spesa."

5. **Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi**

| Nr. Progr. | Attività | | Responsabile |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| FASE PREPARATORIA | | | |
| 1. | Nomina del RUP | <input type="checkbox"/> | Dirigente competente |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| 2. | Compilazione relazione progettuale semplificata | <input type="checkbox"/> | RUP o progettista |
| 3. | Verifiche preliminari ("spending review", CAM e convenzioni) | <input type="checkbox"/> | RUP |
| 4. | Fase di selezione dell'affidatario: indagine di mercato/riciesta preventivi pubblicazione ev esito indagine deserta | <input type="checkbox"/> | RUP |
| 5. | (se del caso) prenotazione di spesa in ragione della disciplina interna di ciascuna stazione appaltante | <input type="checkbox"/> | RUP |
| AFFIDAMENTO E CONTRATTO <i>(L'iter indicato in tabella è pensato per gli uffici dell'amministrazione provinciale; le altre amministrazioni, come ad esempio i comuni o gli enti che necessitano di un'autorizzazione con organo collegiale, possono sviluppare un percorso adatto alle loro specifiche esigenze)</i> | | | |
| 6. | Decisione interna e comunicazione del dirigente al RUP relativamente alla scelta dell'OE per il successivo caricamento in piattaforma <i><u>In alternativa, la SA potrebbe decidere di redigere un apposito provvedimento denominato "decisione di affidamento" senza includere il CIG. Tuttavia, è importante evidenziare che questa scelta risulta comportare l'aggravio del procedimento e, quindi, potrebbe entrare potenzialmente in conflitto con i principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.</u></i> | <input type="checkbox"/> | Dirigente competente/ RUP |
| 7. | Espletamento della procedura in piattaforma da parte del RUP (la procedura può essere impostata dal buyer, ma l'"aggiudicazione", la conferma appalto e l'acquisizione del CIG devono essere fatti dal RUP; per l'affidamento diretto non è AL MOMENTO possibile a portale nominare un RP fase di affidamento): richiesta caricamento offerta, eventuale dichiarazione sul possesso requisiti di partecipazione, ev dichiarazione costi manodopera/ costi sicurezza/CCNL (Allegato A1, parte I ed eventualmente parte II), "Aggiudicazione" Conferma appalto con creazione ID procedura Acquisizione del CIG da parte del RUP <u>E CONTESTUALMENTE (MEDESIMO GIORNO)</u> - sottoscrizione decisione di affidamento, comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta , CON CIG con i dati dell'OE a cui si vuole affidare la commessa, l'importo e le motivazioni inoltre decreto di impegno di spesa con CIG (<i><u>In base alle specifiche esigenze organizzative di ciascuna SA, si potrebbe considerare l'opzione di integrare l'atto d'impegno di spesa con il contenuto della decisione di affidamento, al fine di consolidare tutto in un unico atto.</u></i>) | <input type="checkbox"/> | RUP (caricamento in piattaforma ed "aggiudicazione") /dirigente competente (sottoscrizione decisione di affidamento) |
| 8. | Adempimenti pre-stipula del contratto: - dichiarazione possesso dei requisiti ed ev dichiarazione costi manodopera/ costi sicurezza/CCNL se non già presentate al punto 7, - richiesta garanzia definitiva per affidamenti diretti superiori a 40.000 euro, - negli affidamenti diretti tra 40.000 euro e inferiori a 140.000 euro per servizi e forniture ovvero a 150.000 euro per lavori a operatori economici non iscritti all'elenco telematico la stazione appaltante ha l'obbligo di verificare integralmente, prima della stipula, i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. n 36/2023 attraverso lo strumento del FVOE 2.0, come specificato al punto 3.4 | <input type="checkbox"/> | Addetti/e a tali funzioni o RUP |
| 9. | Sottoscrizione lettera d'incarico con indicazione del CIG dopo registrazione impegno di spesa, | <input type="checkbox"/> | Dirigente competente |
| 10. | Pubblicazione della decisione di affidamento con CIG, comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta , sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" o anche nell'esito in piattaforma | <input type="checkbox"/> | RUP/ responsabile trasparenza |

| | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--|
| <p>11</p> | <p>Dopo l'acquisizione del CIG cliccare il tasto "PUBBLICA AVVISO" (è necessario verificare, anche più volte, mediante il tasto "VERIFICA PUBBLICAZIONE" la pubblicazione.) Accedere al tab "LOG TRASMISSIONI" per verificare lo stato della richiesta "PUBBLICA AVVISO". In caso di esito positivo, si attiva il tasto "ESITO". Le azioni "PUBBLICA AVVISO" e "VERIFICA PUBBLICAZIONE" devono essere effettuate da parte del RUP accreditato presso ANAC e loggato con SPID. La pubblicazione dell'ESITO può essere effettuata da parte degli utenti con profilazione "buyer" e "responsabile e-procurement" (RUP)</p> | | |
| <p>12.</p> | <p>Verifica dei requisiti in caso di fondato dubbio o per affidamenti infra 40.000 euro con OE non iscritti all'elenco telematico con richiesta di profilazione tramite FVOE 2.0, come specificato al punto 3.4</p> | <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Addetto/a a tale funzione o RUP</p> |

6. Definizioni

CONVENZIONI QUADRO: L'Agenzia per contratti pubblici (ACP) può concludere accordi quadro che stabiliscono le condizioni (in particolare prezzi e quantità) relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni per acquisti di beni e servizi. Attraverso l'attuazione di un'unica gara complessiva che porta alla conclusione di una convenzione quadro, si soddisfa l'esigenza di accorpate gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo (ad esempio: beni di cancelleria, strumenti informatici, arredi, ecc.).

MEPAB: Il "Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano" è stato istituito dall'ACP ed è uno strumento che semplifica gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario da svolgersi mediante procedure telematiche. È un mercato digitale dove le stazioni appaltanti, consultando il catalogo delle offerte possono emettere ordini d'acquisto (ODA) o pubblicare richieste di offerta (RDO). Per accedere ai moduli Mercato elettronico e catalogo la stazione appaltante utilizza la piattaforma SICP ed effettua la ricerca mediante un confronto tra i prodotti degli operatori economici qualificati, individua il bene desiderato e procede con l'acquisto. Prevale sul MEPA statale. Con Decreto n. 13 del 12.05.2015 dell'ACP è stata autorizzata la pubblicazione del primo bando di abilitazione al MEPAB - categoria merceologica "Carta, cancelleria e materiale per ufficio".

MEPA: Il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (statale) è un mercato digitale gestito da CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di importi sotto soglia comunitaria. Le Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema.

ODA: Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente in piattaforma.

RDO: Attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), invece, l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, così come definito all'art. 25 del d.lgs. 36/2023, è un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure d'appalto e concessione di cui all'articolo 21, comma 1 d.lgs. 36/2023. Esso nella realtà altoatesina è rinvenibile all'indirizzo internet <http://www.bandialtoadige.it>.

"SPENDIG REVIEW"

La l.p. 1/2002, art. 21-ter contiene misure di contenimento della spesa degli acquisti pubblici e prevede che gli acquisti debbano avvenire tramite adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), svolgendo la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in caso di mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale, ovvero mediante procedure non telematiche, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza.

"BENCHMARKING": Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni-quadro stipulate e pubblicate da ACP in piattaforma SICP e delle convenzioni-quadro di Consip. Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le convenzioni quadro.

A livello statale le convenzioni oggetto di "benchmark", per le quali si utilizzeranno precisi parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC. Tutte le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare questi prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi. I prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP sono reperibili sul SICP della Provincia Autonoma di Bolzano.

7. Riferimenti normativi

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici “:

- **art. 1 comma 2:** *“Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.”*
- **art. 5 comma 5:** *“I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica*
- **art. 58, comma 1:** *„per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000,00 euro“.*

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici” - cd. “spending review” provinciale:

- **art. 21-ter:**
 1. *“Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.*
 2. *Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.*
 3. *Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.*
 4. *Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.*
 5. *L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”*

Nei casi non contemplati nell’articolo sopraccitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme dello spending review statale.”

**Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”
Vedi articoli: 17, 18, 48, 49, 50**

Linea guida della Giunta Provinciale n. 4: “Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.”

PARTE SECONDA - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

1. Moduli e formulari – Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)

La seguente documentazione è disponibile presso il link [Affidamenti diretti | Appalti | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#).


2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT.

Vedi i seguenti documenti:

- Manuale Adesione Convenzione
- MEPAB: Manuale Ordine diretto e R.d.O.

Schema grafico per affidamenti diretti



Metodi alternativi dello svolgimento dell'indagine di mercato

